

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL TRASPORTO DI MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE

CIG

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), rappresentata dal Dott., per la carica domiciliato in Roma, C.A.P. 00193, Via Ulpiano, 11 (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”);

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

(OPPURE)

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; di seguito denominata “**Fornitore**”

PREMESSE

- L’Amministrazione con decreto n. 1302 di rep. del 27/03/2018 ha indetto una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in ambito comunitario per il trasporto di materiali di protezione civile per il Dipartimento e per i Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze, con pubblicazione del relativo bando sulla GUUE, GURI, quotidiani e siti istituzionali;
- con decreto n. del _____ è stato costituito il Seggio di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
- con nota del _____, acquisita con protocollo n. _____, il RUP ha trasmesso i verbali di gara e ha dato comunicazione dell’esito della valutazione;
- in data _____ è stato adottato il decreto n. _____ del _____ di aggiudicazione definitiva della gara in favore del Fornitore;

il Codice Identificativo Gara (CIG) è 7436373122;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto, si intende per:
 - a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) Amministrazione: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
 - d) Contratto: il Contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Fornitore, comprensivo degli allegati e dei documenti ivi richiamati;
 - e) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - f) Giorno lavorativo: si rimanda alla definizione riportata nel Capitolato Tecnico;
 - g) Parte: l'Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - h) Luogo di prelievo e luogo di consegna: si rimanda alla definizione riportata nel Capitolato Tecnico;
 - i) Servizio: il servizio di trasporto sull'intero territorio nazionale, isole comprese, di materiali di Protezione Civile e il nolo a caldo di uno o più "Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione" per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e i Commissari delegati incaricati della gestione delle emergenze, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) da ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso di vigenza del contratto, qualora applicabile.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti nel presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto del contratto, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione, a prestare il Servizio, alle condizioni e termini di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di aumentare l'importo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare ulteriori modifiche al contratto, nei casi e con le modalità previste dal richiamato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
4. I servizi oggetto del presente contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare, ove occorra, le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
5. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Col. Pierluigi Guida.
6. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il funzionario Stefano Ercoli.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio della sua esecutività.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
3. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del presente Contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni. L'Amministrazione potrà esercitare tale facoltà comunicandola al Fornitore, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 6

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore svolge con proprie strutture il Servizio, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del presente Contratto secondo quanto specificato nel Contratto medesimo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività necessarie per l'esecuzione del Servizio, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il

Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna a utilizzare personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione ed agli Uffici Destinatari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dall'Amministrazione secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione e delle sedi degli Uffici destinatari.
13. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
14. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, anche a:

- a) garantire sull'intero territorio nazionale ed entro i termini massimi previsti per l'esecuzione del servizio, la disponibilità giornaliera di mezzi, attrezzature e personale, per le tre modalità di trasporto: Modalità Ordinaria, Modalità d'Urgenza e Modalità di Emergenza, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
- b) garantire la disponibilità di attrezzature idonee e sufficienti per la corretta esecuzione del servizio;
- c) inviare il Piano dei trasporti regolarmente compilato entro i termini stabiliti, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- d) effettuare ciascun servizio di trasporto presso il Luogo di Consegna entro il termine massimo indicato nel Piano dei trasporti approvato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- e) comunicare all'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto, un elenco con le generalità del personale incaricato al ritiro dei materiali, nonché le targhe degli automezzi che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio di trasporto nelle diverse modalità di impiego (ordinaria, urgente, di emergenza), pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Tale elenco avrà validità per tutta la durata del Contratto e tutte le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali disagi dovuti alla mancata o ritardata comunicazione;
- f) ritirare i materiali presso i Luoghi di prelievo indicati nel Piano dei trasporti approvato;
- g) in caso di richiesta, attivare i Moduli Logistici di Trasporto e Movimentazione nella configurazione massima o in quella necessaria e nei tempi stabiliti, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- h) utilizzare per i ritiri e le consegne automezzi conformi alle caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia di trasporto e a quanto specificato nel Capitolato;
- i) a dotare i propri automezzi di appositi dispositivi antineve per i tratti stradali/autostradali ove si rendessero necessari nei periodi invernali, al fine di non pregiudicare il buon andamento dei servizi;
- j) ottenere le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio nell'ipotesi di trasposto eccezionale;
- k) effettuare la rendicontazione nei tempi e nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 9

Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per il primo periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 3 comma 1, è pari ad Euro xxxxxxx.000,00 (xxxxxxx/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, al netto di IVA. Il presente appalto non prevede alcun minimo garantito perché i pagamenti sono effettuati sulla base degli interventi richiesti ed effettivamente eseguiti.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, sono i seguenti:

Servizio di Trasporto di materiali vari di protezione civile	Prezzo a Km
Trasporto con automezzi dotati di pianale di carico pari ad almeno 12 metri e di portata superiore alle 10 tonnellate	
Trasp. con automezzi dotati di gru retrocabinata da 14 t., pianale di carico libero di almeno 6 m. e di portata superiore a 10 t.	
Trasp. di materiali vari carrellati, da agganciare alla motrice (es.: gruppi elettrogeni carrellati, torri faro carrellate etc.).	
Trasp. con automezzi di portata fino a 3,5 t.	
Trasp. con automezzi di portata oltre 3,5 t. e fino a 6 t.	
Trasp. con automezzi di portata oltre 6 t. e fino a 10 t.	
Modulo logistico di trasporto e movimentazione	Prezzo per ora di impiego
Carrello elevatore da 3,5 tonnellate munito di forche normali e prolungate (con operatore)	
Carrello elevatore da 7 tonnellate (con operatore)	
Carrello elevatore da 12 tonnellate (con operatore)	
Autogrù da 100 tonnellate (con autista, manovratore gru e operatore per attività di aggancio/sgancio)	
Autoarticolato idoneo al trasporto di moduli abitativi (da 10, 20, 30 e 40 piedi) e container ISO 1C e ISO 1D (con conducente)	
Motrice con gru retrocabinata da 14 tonnellate e pianale di carico libero minimo da 6 m. (con autista, manovratore gru e operatore per attività di aggancio/sgancio)	

3. Detti corrispettivi saranno erogati secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Gli eventuali oneri per la sicurezza connessi alla riduzione dei rischi specifici da interferenza (di cui al successivo Articolo 25), saranno riconosciuti per l'importo indicato nel DUVRI elaborato a fronte dell'emissione di un Ordine di trasporto, con riferimento a ciascun luogo di esecuzione del servizio. Per ciascun luogo in cui saranno eseguite le prestazioni oggetto del contratto (luoghi di prelievo, luoghi di consegna e luoghi di attivazione del modulo logistico di trasporto e movimentazione) il riconoscimento dei predetti oneri avrà validità di un anno, indipendentemente dal numero di prestazioni svolte nel predetto periodo, a decorrere dalla data di emissione del relativo Ordine di trasporto e potranno essere nuovamente riconosciuti solo in caso di emissione, successivamente alla scadenza del predetto periodo, di un ulteriore Ordine di trasporto.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo l'adeguamento previsto dal paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dall'Amministrazione entro 60 giorni, e previo accertamento della prestazione effettuate.

Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

La fattura elettronica potrà essere emessa solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione; qualora la fattura elettronica sia emessa prima che sia accertata la conformità delle prestazioni al contratto, il predetto termine di pagamento decorrerà - ai sensi dell'art. 4, comma "d", del D.Lgs. 231/2002 - dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle suddette fatture elettroniche, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica: **4PVQS4**. Per le relative modalità operative si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 25 del citato D.M. 66/2014, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente Contratto, prive del Codice identificativo di gara (CIG), da inserire nell'elemento "CodiceCIG" del tracciato della fattura elettronica.

Oltre al predetto codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, il Fornitore dovrà altresì indicare nelle fatture elettroniche il "Codice Conto Economico" _____ da inserire nell'elemento "DatiBeniServizi-DettaglioLinee-RiferimentoAmministrazione" del tracciato della fattura elettronica.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

9. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata all'Amministrazione.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, dagli art. 986 e 987 della Legge n. 205 del 2017 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le

imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

13. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
14. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dallo Stesso solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. Con riferimento alle eventuali prestazioni richieste dai Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze, ovvero da qualsiasi altro soggetto di cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore che i relativi corrispettivi siano addebitati direttamente ai predetti soggetti. In tal caso saranno comunicate al Fornitore le relative modalità di fatturazione e rendicontazione.

Articolo 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di esso gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il Contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 12

Penali e procedimento di contestazione

1. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo - nel caso di trasporto in modalità ordinaria - e per ogni ora, o frazione di essa, di ritardo - per trasporti in modalità di urgenza o emergenza - non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico per:
 - a) l'invio del Piano dei trasporti compilato (para. 3.2 del Capitolato Tecnico);
 - b) raggiungere il luogo di prelievo (para. 3.3 del Capitolato Tecnico);
 - c) la consegna dei materiali (para. 3.6 del Capitolato Tecnico),il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00), nel caso di trasporto in modalità ordinaria, e ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per trasporti in modalità di urgenza o emergenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni ora, o frazione di essa, di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato tecnico per l'attivazione del Modulo di Trasporti, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) nel caso di attivazione in modalità ordinaria, e ad Euro 75,00 (settantacinque/00) nel caso di attivazione in modalità di urgenza o emergenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di essa, di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto al precedente Articolo 8, lettera e), per la comunicazione dell'elenco, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
7. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo del presente Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) del presente Contratto.

Articolo 13

Cauzione

Ai sensi dell'articolo 103 del d. lgs. n. 50/2016 il fornitore ha depositato la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa da _____ per l'importo di _____ (_____), in favore dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del pagamento.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC, ovvero con lettera raccomandata A/R, da parte dell'Amministrazione.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla pec del Fornitore, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, anche ai sensi del precedente articolo 13;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 17;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22;
 - f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, comma 13.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 16

Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento dall'Amministrazione dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa di cui al precedente comma 1 lett. a) si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è dotato di una idonea copertura assicurativa, nelle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Subappalto

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____,
2. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione il Fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
6. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. L'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Amministrazione, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'Amministrazione potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
8. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 19

Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 110 del d. lgs. n. 50/2016, il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo citato.
2. Il fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto altresì divieto all'affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione.
4. Ai sensi della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il fornitore si impegna a comunicare il CIG indicato nelle premesse anche nell'eventuale atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti alla società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'affidataria medesima riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell'affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

6. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
7. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
8. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidataria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

Il fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Articolo 25

Costi della Sicurezza

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordine di trasporto, laddove necessario, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (luoghi di prelievo e di consegna, luoghi di attivazione del modulo logistico di trasporto e movimentazione). In tale sede l'Amministrazione indicherà i costi connessi alle misure per eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma, che diverrà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

Il presente Contratto vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione mentre è vincolante per l'Amministrazione solo a seguito dell'approvazione dello stesso dai competenti organi di controllo.

Articolo 28

(Clausola di sottoscrizione)

Il presente contratto viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per l'Amministrazione

Il xxxxxxxx

Dr. xxxxxxxxxxxx

Per il Fornitore

Il xxxxxxxx

Dr. xxxxxxxxxxxx

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive); Articolo 28 (Clausola di salvaguardia).

Per il Fornitore

Il xxxxxxxxx

Dr. xxxxxxxxxxxx